

# UNA VOCE ITALIA

ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA LITURGIA LATINO-GREGORIANA

---

## Statuto



Una Voce Italia

Associazione per la salvaguardia della liturgia latino-gregoriana

### TITOLO I\*

#### DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

##### **Nozione.**

- 1** “Una Voce Italia”, di seguito “l’Associazione” è un’Associazione senza scopo di lucro con sede in Roma, alla via Cavour n. 23.
- 2** L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- 3** L’Associazione aderisce alla Foederatio Internationalis Una Voce, ne condivide i fini e ne accetta lo statuto.

Art. 2

##### **Durata.**

- 1** La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3

##### **Fini sociali.**

- 1** L’associazione è apartitica e apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della volontarietà senza perseguire alcun fine di lucro. Essa difende la Tradizione liturgica latino-gregoriana della Chiesa cattolica, e in particolare la celebrazione della Santa Messa detta tridentina.

**2** L'associazione persegue il libero uso, la conservazione e la diffusione dei libri liturgici romani dei sacramenti, dei sacramentali e del divino ufficio stabiliti dal Concilio di Trento, anche al fine di assicurare sostegno economico, civile e culturale alla migliore espressione della liturgia nelle basiliche, chiese, cappelle e oratori officiati secondo il rito romano antico.

**3** A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono modalità di realizzazione degli scopi precedentemente individuati le iniziative tese a valorizzare, recuperare e restaurare beni di interesse artistico e storico nell'ambito liturgico, quali edifici di culto, sculture, pitture, arredi, parati e suppellettili liturgiche, messali, libri liturgici e altri antichi testi della liturgia romana, organi di valore storico-artistico, spartiti, composizioni musicali nonché ogni altra opera di interesse culturale.

Inoltre:

**a)** sostenere momenti di formazione nella pratica e nella teoria del rito romano antico, anche avvalendosi della collaborazione di esperti e promuovendo l'uso liturgico della lingua latina, del canto gregoriano, della polifonia e della musica d'organo;

**b)** coinvolgere gruppi corali, maestri di coro, organisti e strumentisti, favorendone la partecipazione al culto;

**c)** preservare e tramandare le forme rituali e musicali proprie alla tradizione romana, nella celebrazione della messa, dell'ufficio divino, dei sacramenti e dei sacramentali;

**d)** promuovere la conoscenza di tale patrimonio storico e culturale, mediante funzioni in canto e, subordinatamente, concerti spirituali;

**e)** incoraggiare lo studio e la divulgazione delle tradizioni sopra riferite e la formazione di chierici e di musicisti anche attraverso l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di mostre, convegni e corsi di studio;

**f)** promuovere e sostenere attività editoriali e pubblicistiche, su supporto cartaceo e multimediale, secondo le finalità dell'Associazione;

**g)** avviare campagne di raccolta fondi per sostenere qualsiasi progetto relativo ai fini che l'Associazione si prefigge, nel rispetto delle leggi vigenti riguardo alla regolamentazione delle Onlus.

**4** L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, se ad esse strettamente connesse.

## TITOLO II

### DEI SOCI

***Adesione e disciplina del rapporto sociale.***

**1** Possono essere ammesse quali soci dell'Associazione le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità e ne accettino la disciplina associativa.

**2** I soci ordinari partecipano pienamente alla vita associativa e hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

**3** Sono soci corrispondenti i chierici e i religiosi, tali definiti a norma del vigente Codice di Diritto Canonico. In ragione del loro stato essi partecipano alla vita associativa soprattutto attraverso la celebrazione della liturgia, la preghiera e il consiglio spirituale e sulle iniziative di carattere religioso. Per tale motivo non sono tenuti al versamento della quota di cui all'art. 5 e sono privi di diritto di elettorato passivo.

Resta comunque ferma la posizione paritetica di tutti i soci e la disciplina uniforme del rapporto associativo.

**4** La qualità di socio ordinario è acquisita dopo la presentazione di domanda scritta di ammissione a una sezione e la delibera di accoglimento. I diritti di socio si esercitano tuttavia previo versamento della quota, di cui all'articolo 5 comma 1 n. 2.

**5** L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

**6** È esclusa ogni forma di partecipazione limitata o temporanea alla vita sociale dell'organizzazione: pertanto, l'accoglimento della domanda è a tempo indeterminato.

**7** Il socio decade in seguito a: 1) dimissioni volontarie; 2) morte o perdita della capacità di agire.

**8** Il socio manifesta la propria volontà in occasione delle elezioni degli organi sociali, dell'approvazione o della modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti, partecipando all'assemblea nazionale e all'assemblea della sezione di appartenenza, con diritto di elettorato passivo ed attivo degli uffici elettivi nazionali e delle sezioni.

**9** I soci partecipano alle assemblee periodiche, nazionali o di sezione, con l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma, qualora siano stati regolarmente iscritti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la riunione si tiene, salvo che l'assemblea all'unanimità non ammetta alla votazione anche i nuovi soci.

**10** Il consiglio nazionale e le singole sezioni possono esprimere i sentimenti di gratitudine dell'Associazione conferendo il titolo di socio onorario a distinti benefattori, in numero non superiore a quattro per anno per il consiglio nazionale e due per anno per le singole sezioni. Ai soci onorari non si applica il disposto di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 5  
**Obblighi dei soci.**

**1** I soci hanno l'obbligo:

- 1) di operare ai fini di cui all'articolo 3;
- 2) di pagare la quota associativa annuale, che non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio;
- 3) di astenersi da ogni attività incompatibile con i fini e lo spirito dell'associazione;
- 4) di sottoporre al collegio dei probiviri ogni controversia che sorga tra soci e organi nazionali o locali dell'associazione, ovvero tra i soci.

**2** Le volontarie dimissioni dall'associazione sono rassegnate per iscritto al presidente della sezione di appartenenza.

Esclusivamente nel caso in cui il socio non appartenga ad alcuna sezione, rassegna le sue dimissioni al presidente nazionale.

**3** Morosità è il mancato pagamento della quota entro l'anno solare e costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 2 del comma 1.

**4** L'opera prestata dal socio a favore di persone o di gruppi che svolgono attività incompatibile con i fini associativi, se proseguita dopo la diffida del presidente nazionale, costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 3 del comma 1.

**5** Ribellione è rivolgersi a vindici civili o canonici per questioni attinenti la qualità di socio, la titolarità e l'esercizio dei diritti di socio, la nomina a uffici associativi, e costituisce violazione dell'obbligo di cui al numero 4 del comma 1.

Art. 6  
**Sanzioni.**

**1** L'esclusione consiste nella perdita della qualità di socio.

L'espulsione consiste nella perdita perpetua della qualità di socio.

**2** La violazione prevista dall'articolo 5, comma 3 comporta l'esclusione del socio, che decorre dal 1° gennaio immediatamente successivo.

**3** Il socio escluso è riammesso, per effetto del pagamento della quota per l'anno in corso e riacquista immediatamente il diritto di elettorato attivo e passivo.

**4** Le violazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 comportano l'espulsione.



**5** La sospensione cautelare disposta dal Collegio dei Probiviri a norma del presente statuto inibisce al socio, per un periodo non superiore a sei mesi, l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 4, comma 8.

## TITOLO III

### DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

#### CAPO I

##### ***Della Sezione.***

###### Art. 7

##### ***Nozione e competenze.***

**1** La sezione è articolazione locale dell'Associazione.

**2** La sezione svolge, nel quadro delle direttive generali dell'Associazione e tenendo costantemente informato il consiglio nazionale, attività nell'ambito del comune in cui è costituita e nel rispettivo territorio.

**3** Ai fini contributivi la sezione non è autonomo soggetto d'imposta. Le quote, i contributi e i proventi sono gestiti dall'Associazione e ridistribuiti in parte alle sezioni secondo la deliberazione del consiglio nazionale.

###### Art. 8

##### ***Costituzione e organi della sezione.***

**1** Dieci soci dell'Associazione possono costituirsi in sezione purché nel comune di residenza non esista già altra sezione.

**2** L'atto costitutivo, lo statuto, l'iscrizione dei soci alla sezione devono essere approvati dal presidente nazionale o da un consigliere nazionale da lui delegato.

**3** I soci della sezione si riuniscono in assemblea una volta l'anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare.

**4** L'assemblea elegge un consiglio di sezione di almeno tre membri, che restano in carica tre anni.

**5** Il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente di sezione, il segretario e il tesoriere.

###### Art. 9

##### ***Attribuzioni degli organi della sezione.***

**1** L'assemblea, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere di sezione hanno in ambito locale e in quanto compatibili le attribuzioni rispettivamente fatte all'assemblea, al consiglio, al presidente, al segretario, al tesoriere nazionale. Nel caso non venga designato altro consigliere come vicario del presidente di sezione, tale funzione viene svolta dal segretario.

**2** Il presidente di sezione trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla segreteria nazionale: 1) l'attestazione del regolare svolgimento dell'assemblea dell'anno precedente e il contenuto delle deliberazioni adottate; 2) l'elenco di tutti i soci iscritti nell'anno precedente; 3) l'elenco di coloro che nell'anno precedente hanno perso per qualsiasi motivo la qualità di socio.

**3** Il presidente di sezione comunica alla segreteria nazionale il nome e i dati completi dei nuovi associati, con l'attestazione della delibera di accoglimento di cui all'art. 4, comma 4 e del versamento della quota sociale.

Ogni variazione dei dati personali dei soci, indispensabili affinché essi possano ricevere tempestivamente il bollettino nazionale, è comunicata immediatamente dal presidente della sezione alla segreteria nazionale.

**4** Contestualmente all'elenco dei soci iscritti nell'anno precedente di cui al comma 2 n. 2 il presidente di sezione versa all'associazione le quote di iscrizione relative ai soci paganti iscritti nell'elenco.

#### Art. 10

### ***Scioglimento della sezione.***

**1** In caso di irregolarità nel funzionamento di una sezione o di attività contraria ai principi dell'associazione e allo statuto, il consiglio nazionale nomina un commissario straordinario, ovvero delibera lo scioglimento della sezione.

#### CAPO II

### ***Del Consiglio Nazionale***

#### Art. 11

### ***Nozione e competenze.***

**1** L'Associazione è retta dal consiglio nazionale. Il consiglio collabora con il presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, delibera sulle attività dell'Associazione, sul bilancio, sull'amministrazione; autorizza il presidente a stare in giudizio contro i terzi.

**2** Il consiglio nazionale:

1) elegge tra i suoi componenti il consiglio di presidenza, il segretario e il tesoriere nazionale;

2) fissa ogni anno la misura della quota associativa;

3) delibera lo scioglimento della sezione nei casi di cui all'articolo 10;

4) può deferire al Presidente nazionale la decisione spettantegli su singole questioni.

## Art. 12

### ***Struttura e funzionamento.***

**1** Il consiglio nazionale si compone:

1) di nove membri eletti dall'assemblea nazionale

2) dai presidenti delle sezioni regolarmente costituite ai sensi dell'articolo 8 e con almeno trenta soci.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza nel corso del triennio, al consigliere cessato subentra il primo dei non eletti.

In difetto il consiglio può procedere alla cooptazione di un socio per il periodo residuo.

**2** Il consiglio è convocato in via ordinaria una volta l'anno dal presidente o da almeno otto dei suoi membri.

**3** Nel periodo intercorrente tra le convocazioni ordinarie del consiglio nazionale le attribuzioni del consiglio nazionale spettano al consiglio di presidenza. In detto periodo, il consiglio di presidenza è convocato almeno una volta dal presidente nazionale.

## CAPO III

### ***Degli uffici direttivi.***

## Art. 13

### ***Consiglio di Presidenza.***

**1** Il consiglio di presidenza si compone del presidente nazionale, di due vicepresidenti e di due consiglieri nazionali, scelti l'uno tra i membri eletti e l'altro tra i presidenti di sezione, di cui rispettivamente ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 12.

## Art. 14

### ***Presidente nazionale.***

**1** Il presidente nazionale:

1) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi;

2) mantiene i rapporti con le associazioni estere e con la presidenza della Foederatio Internationalis Una Voce;

- 3) convoca e presiede le adunanze del consiglio nazionale e dell'assemblea nazionale dei soci;
- 4) dirige lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 5) vigila sull'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dal consiglio e i bilanci approvati;
- 6) decide sulle questioni deferitegli dal consiglio nazionale ai sensi del numero 4 del secondo comma dell'articolo 11;
- 7) dà corso ad attività culturali connesse con gli scopi dell'Associazione, nei limiti del bilancio, dandone comunicazione al consiglio;
- 8 ) nomina il commissario straordinario, che deve compiere un singolo atto omesso dalla sezione.

#### Art. 15

#### ***Segretario nazionale.***

##### **1** Il segretario nazionale:

- 1) dirige i lavori di segreteria e ne ha responsabilità nei confronti del consiglio, in particolare curando la tenuta della documentazione e predisponendo quanto necessario alla gestione della vita associativa e ai relativi adempimenti, redigendo i documenti interni, i verbali delle riunioni, assistendo il presidente nella formazione e nella pubblicazione di atti, certificati, diplomi;
- 2) conserva e aggiorna la lista dei soci, i libri dei verbali e in genere la documentazione dell'Associazione.

#### Art. 16

#### ***Tesoriere nazionale.***

##### **1** Il tesoriere nazionale:

- 1) provvede alla gestione amministrativa contabile dell'associazione, ne cura la gestione finanziaria, la tenuta della documentazione contabile e fiscale e predispone quanto necessario ai relativi adempimenti;
- 2) promuove d'ufficio davanti al collegio dei probiviri i procedimenti per mancato pagamento della quota

**2** In particolare, il tesoriere redige i documenti di rendicontazione relativi a ciascun anno solare da sottoporre ad approvazione dell'assemblea nazionale dopo che siano stati corredati del parere del revisore. In assenza di attività commerciale essi sono costituiti dal rendiconto finanziario ed economico, da redigere obbligatoriamente ogni anno.

***Commissari straordinari.***

**1** I commissari straordinari, nominati ai sensi degli articoli 10 e 11 numero 3, riassumono in sé i poteri degli organi della sezione cui vengono preposti.

CAPO IV

***Dell'Assemblea Nazionale***

***Nozione e competenze.***

**1** I soci si riuniscono in assemblea nazionale una volta l'anno in via ordinaria, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare.

**2** L'assemblea:

1 ) elegge i membri del consiglio nazionale previsti dal numero 1 del primo comma dell'articolo 12;

2) elegge il collegio dei probiviri;

3) dà parere favorevole sull'attività culturale al presidente nazionale;

4) nomina il revisore; approva i documenti di rendicontazione annuale – bilancio o rendiconto economico e finanziario;

5) delibera sulle spese straordinarie e su quanto riguarda il patrimonio dell'Associazione.

***Convocazione, costituzione e deliberazioni.***

**1** L'assemblea è convocata dal presidente nazionale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai presidenti delle sezioni o con altri mezzi che ne assicurino la ricezione, anche telematici.

**2** L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**3** La seconda convocazione si tiene il giorno successivo alla data della prima convocazione.

**4** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

**5** È ammessa la votazione per delega. Il delegato non può rappresentare più di trenta soci e non deve appartenere al consiglio nazionale.

**6** Tutte le votazioni riferentisi a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

**7** La convocazione e le deliberazioni dell'assemblea, come pure i documenti di rendicontazione annuale di cui all'art. 18, comma 2 n. 4, sono pubblicati sul bollettino nazionale.

## TITOLO IV

### DELLA GIUSTIZIA ASSOCIATIVA

#### CAPO I

#### ***Delle competenze.***

##### Art. 20

#### ***Giurisdizione.***

**1** Alla giustizia associativa sono deferite tutte le controversie concernenti:

1) l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

2) l'irrogazione delle sanzioni,

3) le contestazioni tra i soci relative alla nomina agli uffici associativi, e alla regolarità delle elezioni.

**2** Aderendo all'associazione i soci compromettono in arbitrato irrituale al collegio dei probiviri ogni controversia possibile tra i soci e gli organi sociali, ai sensi del numero 4, comma 1 dell'articolo 5.

##### Art. 21

#### ***Organi competenti.***

**1** La decisione delle controversie è presa in unica istanza dal collegio dei probiviri di cui all'art. 22.

**2** La promozione del procedimento disciplinare compete di diritto al presidente nazionale.

**3** Il tesoriere nazionale è competente per i procedimenti preveduti all'art. 16, comma 1, n. 2.

**4** Le funzioni di cancelliere presso il collegio dei probiviri sono svolte dal segretario nazionale.

## CAPO II

### ***Del procedimento disciplinare.***

#### Art. 22

#### ***Collegio dei Probiviri.***

**1** Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea nazionale.

Si compone di tre probiviri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci. Non hanno diritto di elettorato passivo i membri del consiglio nazionale.

**2** Il supplente più anziano integra il collegio in caso di impedimento di un proboviro effettivo.

Il collegio elegge tra i suoi componenti il proprio presidente.

#### Art. 23

#### ***Procedimento.***

**1** Gli organi competenti ai sensi dell'articolo 21 depositano presso il cancelliere le lettere di accusa.

**2** Il presidente del collegio vista la lettera di accusa e la invia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dell'accusato. Con l'avviso di procedimento il presidente invita gli interessati a far pervenire le proprie deduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni. Con lo stesso avviso fissa la data dell'udienza di trattazione, avvertendo le parti che possono essere sentite personalmente. L'accusato può farsi assistere da un socio di sua fiducia.

**3** Il collegio decide non prima di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'accusato dell'avviso di procedimento, e non oltre sessanta giorni dalla stessa data. All'udienza si estende verbale riassuntivo dell'audizione delle parti.

**4** Il collegio decide in unica istanza, depositando non oltre trenta giorni presso la segreteria nazionale la decisione assunta e le contestuali motivazioni.

**5** Gli organi competenti a promuovere il procedimento possono, nella lettera di accusa e adducendone le ragioni richiedere la sospensione cautelare del socio accusato; il presidente del collegio si pronunzia sulla richiesta con decreto.

**6** All'esecuzione della pronunzia del collegio dei probiviri provvede senza ritardo il segretario nazionale.

Art. 24

***Altri procedimenti.***

**1** I procedimenti diversi da quelli disciplinari, sottoposti al collegio dei probiviri, sono introdotti con ricorso: i soci che vi sono parti possono farsi assistere da altro socio.

**2** Ai procedimenti di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo precedente.

**TITOLO V**

**ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E REVISORE**

Art. 25

***Esercizio sociale.***

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre.

Art. 26

***Patrimonio, risorse economiche e finanziarie.***

**1** Il patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell'associazione provengono dalle quote associative, dai proventi per le offerte di beni e servizi vari a soci e a terzi, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, da campagne di raccolta fondi, da lasciti, donazioni, sussidi e contributi concessi da enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini.

**2** Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**3** Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

**4** In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

***Revisore.***

**1** Il revisore esercita i poteri e le funzioni attribuitigli dalla normativa vigente. Alla funzione di revisione contabile è affidato, in particolare, il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione intervenendo a supporto degli organi associativi. Il revisore



rilascia il proprio parere al consiglio nazionale in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo. Egli agisce di propria iniziativa oppure su richiesta degli altri organi associativi o di singoli soci.

**2** Il revisore è nominato dall'assemblea nazionale fra persone qualificate ed iscritte al Registro dei revisori contabili.

**3** Il revisore dura in carica tre anni e può essere rinominato.

## TITOLO VI

### **NORME GENERALI E FINALI**

#### Art. 28

#### ***Distinzioni onorifiche.***

**1** Il consiglio nazionale su proposta del presidente può conferire uffici dell'associazione con titolo di onore anche a non soci, e con titolo di emerito a soci distintisi nelle funzioni.

**2** I non soci, ai quali viene conferita la distinzione di cui al comma precedente, acquisiscono per ciò stesso la qualità di soci onorari, e vanno computati nel numero massimo stabilito dal comma 10 dell'articolo 4.

**3** L'assemblea nazionale può istituire riconoscimenti al merito associativo. Il regolamento di attuazione è preso con decreto del presidente nazionale.

#### Art. 29

#### ***Remunerazione degli organi.***

**1** La remunerazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo è eventualmente deliberata dall'assemblea nazionale.

#### Art. 30

#### ***Patroni.***

**1** L'associazione Una Voce Italia invoca il patrocinio di san Michele Arcangelo e ne promuove il culto.

**2** L'associazione venera i Santi che le singole sezioni possono eleggere come loro protettori.

\* Statuto modificato il 20 marzo 2011.